

N. TAR	2021 – 022
N. PROTOCOLLO	114224 /RU del 19 aprile 2021
MITTENTE	DIREZIONE DOGANE - Ufficio Tariffa e Classificazione
DESTINATARI	DIREZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI DIREZIONI TERRITORIALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO:	Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell'art.11, par.2, del Reg.to (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea serie L n. 132 del 19/04/2021, che pubblica il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633 della Commissione del 14 aprile 2021, che istituisce, a decorrere **dal 20/4/2021**, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di glutammato monosodico, attualmente classificato con il codice NC ex 2922 42 00 (codice TARIC 2922 4200 10), originario della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia.

Al riguardo, si fa presente che l'aliquota generale del dazio antidumping in questione applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto è pari al 39.7 % (codice addizionale Taric A999) per le importazioni originarie della Repubblica popolare cinese. Per quanto riguarda, invece, le importazioni originarie dell'Indonesia, l'aliquota generale del dazio antidumping è pari al 28,4% (codice addizionale Taric B999).

Ad alcune società produttrici/esportatrici della Repubblica popolare cinese e dell'Indonesia, il dazio antidumping in questione si applica nella misura individuale ridotta, indicata rispettivamente nei relativi prospetti di cui all'art. 1 par. 2 e dell'art. 4, par.2, del Regolamento (UE) 2021/633.

L'applicazione di tali aliquote individuali è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, su cui figurì la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto giuridico che l'ha emessa, identificato con nome e funzione. *“Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte”.*

In caso di mancata presentazione di tale fattura, il dazio antidumping si applica nella misura generale, applicabile a tutte le altre società.

Si evidenzia, infine, che ai sensi dell'art. 2 del regolamento in parola, il dazio antidumping definitivo del 39,7%, applicabile a «tutte le altre società» della Repubblica popolare cinese, è esteso alle importazioni di glutammato monosodico in miscela o in soluzione, con un contenuto di glutammato monosodico pari o superiore al 50 % in peso secco, attualmente classificato con i codici NC ex 2103 9090, ex 2104 1000, ex 2104 2000, ex 3824 9992, ex

3824 9993 ed ex 3824 9996 (codici TARIC 2103 9090 11, 2103 9090 81, 2104 1000 11, 2104 1000 81, 2104 2000 11, 3824 9992 98, 3824 9993 89 e 3824 9996 89), originario della Repubblica popolare cinese.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2021/633, che ad ogni buon fine si allega alla presente comunicazione, nonché del database Taric, aggiornato di conseguenza dai servizi della Commissione (DG Taxud).

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Mariarita Simona Sardella

“ Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2, del d.lgs.39/93.